

Statuto

Articolo 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata COMITATO DI LEVATA a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con sede legale in CURTATONE (MN)
2. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo “APS”, saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà “Comitato di Levata APS”.

Articolo 2 – Sede

1. L'associazione ha sede nel comune di Curtatone (MN)
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Durata

1. L'associazione ha durata illimitata

Articolo 4 – Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apartitica e non persegue finalità di lucro; non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi:
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri associati, con l'apertura alle istanze del territorio, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario. Il territorio di riferimento per le attività dell'Associazione è quello della frazione Levata del comune di Curtatone. L'Associazione promuove la partecipazione diretta di tutti i cittadini alle problematiche che coinvolgono la gestione del quartiere: viabilità, trasporti, scuola, verde pubblico, urbanizzazione del territorio, sicurezza, moralità pubblica, smaltimento rifiuti, impianti sportivi, tempo libero, cultura, assistenza, volontariato. Ciò mediante ogni azione utile, come ad esempio:
 - a) Ricepire e rilevare i problemi di interesse comune a tutta la collettività
 - b) Elaborare possibili soluzioni da proporre agli enti pubblici competenti, in primo luogo l'amministrazione comunale.
 - c) Partecipare attivamente e collaborare con gli enti preposti sino alla soluzione positiva delle problematiche affrontate
 - d) Promuovere la crescita del quartiere con uno sviluppo armonico sociale, culturale e morale.
 - e) Promuovere l'intesa ad ogni fine utile con altre realtà associative presenti nella frazione
 - f) Promuovere ed organizzare incontri e/o manifestazioni culturali, sociali, sportive.
 - g) Costituirsi parte civile in processi contro reati che abbiano leso uno o più degli scopi dell'Associazione all'interno del territorio di riferimento.
5. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come deliberate dal Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 5 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni con cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.
4. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso

i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 6 – Associati

1. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Può diventare associato chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
3. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 7 – Procedimento di ammissione degli associati

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. L'eventuale rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato all'interessato entro il termine di cui al primo comma. In tal caso, o anche qualora alla domanda non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

Articolo 8 – Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 9 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea degli Associati;
 - osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 10 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
- decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, con decorrenza immediata, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione; .
2. Sulla espulsione degli associati decide a maggioranza il Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. .
3. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente, che, entro quindici giorni, deve convocare l'Assemblea degli Associati, che deciderà in via definitiva.

Articolo 11 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra gli associati.

Articolo 12 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
 - quote annuali di adesione e tesseramento degli associati;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi pubblici e privati, anche da organismi di diritto internazionale;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 CTS
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 CTS.
3. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 14 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (ove eletto);
 - il Collegio dei Probiviri (ove eletto).
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
3. Gli organi elettivi durano in carica dal momento della proclamazione degli eletti e per i successivi tre interi esercizi sociali, come definiti all'art.13, ed i componenti sono rieleggibili.
4. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 15 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
3. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine

del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

4. L'Assemblea degli Associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per gli argomenti di cui al comma 2 dell'art.17, o per altri motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati aventi diritto. L'Assemblea straordinaria deve aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% degli associati. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatto salvo quanto previsto all'art.26. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Articolo 16 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei presenti.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri tre associati.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 17 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria degli Associati:
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale documento economico-programmatico per l'anno successivo a quello in corso;
 - approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - elegge l'Organo di Controllo;
 - elegge il Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria degli Associati:
 - delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri eletti fra gli associati.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 CTS.
3. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, ed assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere, scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
5. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Sono competenze del Consiglio Direttivo:
 - a) convocare l'Assemblea degli Associati;
 - b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d) predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c.2 CTS, il rendiconto per cassa;
 - e) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - f) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - g) deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - h) deliberare sull'espulsione nei confronti degli associati;
 - i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
 - j) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
 - k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - l) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - m) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
 - n) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea degli Associati.

Articolo 20 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche in via elettronica, da inviarsi almeno 4 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, l'elenco delle materie da trattare nonché l'eventuale comunicazione di

cui al c.4 art.14.

3. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
4. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
5. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.
6. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
7. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 21 – Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, sia mancante, senza possibilità di sostituzione come al comma precedente, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade, e con esso decadono gli altri organi elettivi di cui all'art.14,
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo e gli altri organi elettivi restano in carica fino alla proclamazione degli eletti.

Articolo 22 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione.
4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
1. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, o anche su sua delega, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
1. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
1. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 24 - Collegio dei Probiviri (laddove eletto)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Associati.
2. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra gli associati, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
3. Tutti gli associati hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
6. Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Articolo 25 - Organo di Controllo (laddove eletto)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in Assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà

devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio di cui all'art.45 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Articolo 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rimanda al CTS e, in subordine, alle norme del Codice Civile.